



233645

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

OGGETTO: Pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di norme del Codice della Strada, mediante bonifico bancario e strumenti elettronici di pagamento.

Legge 8 aprile 2016, n. 49 di conversione del D.L. 14 febbraio 2016, n.18.

- Art. 17- *quinquies* -

- AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO
PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO-BOLZANO
- AL SIGNOR PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
- AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI
DEI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- e, per conoscenza,
- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale ROMA
- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA
- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI
Corpo Forestale dello Stato ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE
E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO POLIZIA DI STATO CESENA

Si fa seguito alla circolare prot. n.300/A/227/16/127/34 del 14.01.16, avente pari oggetto, per informare che con la Legge 8 aprile 2016, n. 49, di conversione del D.L. 14 febbraio 2016, n.18, pubblicata nella G.U. della Repubblica Italiana n.87 Serie Generale del 14.04.16, entrata in vigore in data 15 aprile 2016, sono state introdotte novità per i pagamenti delle sanzioni amministrative pecuniarie al Codice della Strada.

In particolare, l'art. 17-*quinquies* - "*Strumenti bancari di pagamento*", fornisce un'interpretazione normativa del primo e secondo periodo del comma 1 dell'articolo 202 del Codice della Strada, stabilendo che "*... per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale, l'effetto liberatorio del pagamento si produce se l'accredito a favore dell'amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento*".

Pertanto, fermo restando il termine ultimo per l'effettuazione del pagamento delle sanzioni in argomento¹, per effetto della nuova norma i versamenti effettuati con bonifico bancario o postale o con strumenti elettronici di pagamento avranno effetto liberatorio, con conseguente definizione del verbale, anche se la data di accredito dell'importo sul conto corrente dell'organo accertatore ricadrà entro il secondo giorno successivo alla scadenza del termine.

¹ Art. 202 D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285: sessanta giorni dalla contestazione o notificazione per il pagamento dell'importo in misura ridotta o cinque giorni, salvo i casi nei quali è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo o della sospensione della patente, in misura ulteriormente ridotta del 30%.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

- 2 -

Trattandosi di norma interpretativa, il principio sopra dettato ha efficacia retroattiva e dovrà essere applicato a tutti i verbali per i quali il pagamento della sanzione sia intervenuto con le modalità e termini in argomento con esclusione, per quanto concerne la competenza degli organi di Polizia Stradale, di quelli per i quali si sia formato il ruolo.

Le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi ed ai Servizi di Polizia Locale.

IL DIRETTORE CENTRALE

Sgalla

RP